

**PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI
GEQUITY S.P.A.**

1. PREMESSE

- 1.1 Gequity S.p.a. (“**Gequity**” o la “**Società**”) - in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 2391-*bis* cod. civ. e dal Regolamento OPC (come *infra* definito) nonché delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina per le Società Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”) - ha adottato la presente procedura (la “**Procedura**” o la “**Procedura OPC**”) che ha la finalità di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definite).
- 1.2 La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Gequity del 13 novembre 2019 con il preventivo parere favorevole del Comitato OPC (come *infra* definito).
- 1.3 Alla data di approvazione della Procedura, Gequity è qualificabile come “società di minori dimensioni” ai sensi dell’art. 3, lett. f), del Regolamento OPC. L’art. 10 del Regolamento OPC consente a tali società di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come *infra* definite) una procedura individuata sulla base delle regole previste per le Operazioni di Minore Rilevanza (come *infra* definite). Avvalendosi di tale facoltà, la presente Procedura prevede che il Comitato sia composto, indipendentemente dal valore dell’OPC (come *infra* definita), da due amministratori non esecutivi e non correlati, nonché entrambi Indipendenti (come *infra* definiti).

2. DEFINIZIONI

Fermo quanto indicato in altri articoli, ai fini della Procedura valgono le seguenti definizioni.

Amministratore Delegato: il consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione di Gequity ai sensi dell’art. 2381 cod. civ.

Amministratori indipendenti: sono gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina al quale la Società aderisce.

Amministratori non Correlati: sono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

Comitato ovvero Comitato OPC: è il comitato costituito dalla Società ai sensi dell’art. 4 della presente Procedura.

Controllo e Controllo Congiunto: il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e

gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: per Dirigenti con Responsabilità Strategiche si intendono: (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, delle società controllate e della società controllante; (ii) i membri effettivi del Collegio Sindacale della Società, delle società controllate e della società controllante; (iii) gli altri soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, delle società controllate e della società controllante (come di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società).

Esponente Aziendale: sono gli esponenti della Società o delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. di volta in volta responsabili dello svolgimento di un'operazione.

Influenza Notevole: L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Joint Venture: una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Operazioni Compiute per il tramite delle Società Controllate: sono le operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite delle società controllate da Gequity ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. oggetto di un esame preventivo del Consiglio di Amministrazione della Società o di un suo Dirigente con Responsabilità Strategiche, che si concluda con l'approvazione dell'operazione interessata o con il rilascio di un parere, anche non vincolante, indirizzati agli Organi sociali della società controllata competenti a deliberare sul trasferimento interessato.

Operazioni con Parti Correlate ovvero OPC: sono tutte le operazioni che comportano un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Sono comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con una Parte Correlata;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza ovvero Operazioni di Maggiore Rilevanza: sono le Operazioni con Parti Correlate che superino le soglie di maggiore rilevanza previste dal Regolamento OPC.

Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza ovvero Operazioni di Minore Rilevanza: sono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di importo esiguo.

Parti Correlate: Un soggetto è Parte Correlata alla Società se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
- (b) è una società collegata della Società;
- (c) è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
- (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Regolamento ovvero Regolamento OPC: è il Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato.

Responsabile dell'Ufficio Societario: è la persona responsabile della funzione "Societario" di Gequity.

Società Collegata: una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, su cui un'altra entità esercita il Controllo.

Stretti Familiari: si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente e (c) se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini.

TUF: è il d. lgs. 58/98 come successivamente modificato ed integrato.

3. OGGETTO

La Procedura stabilisce regole dirette (i) all'individuazione delle diverse categorie di Operazioni con Parti Correlate realizzate da Gequity, (ii) alla determinazione del relativo *iter* deliberativo nonché (iii) all'adempimento dei relativi obblighi informativi.

4. COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO

- 4.1 Il Comitato è composto da 2 (due) Amministratori non esecutivi ed Indipendenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di attribuire le funzioni del Comitato OPC a comitati interni già costituiti ai sensi del Codice di Autodisciplina, a condizione che siano comunque rispettati i principi ed i criteri di composizione stabiliti dalla presente Procedura.
- 4.2 Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato sarà composto da Amministratori non Correlati rispetto all'OPC di volta in volta oggetto di esame. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui al successivo art. 6.3, il Comitato accerta tempestivamente se tutti i suoi membri sono Amministratori non Correlati. L'eventuale componente del Comitato che non possa essere considerato come tale sarà sostituito, fino alla conclusione dell'OPC e limitatamente ad essa, da un Amministratore non Correlato nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle regole di composizione del Comitato previste dal presente articolo. In subordine, le funzioni del Comitato saranno assunte dal Collegio Sindacale.
- 4.3 I membri del Comitato durano in carica fino a dimissioni, cessazione dalla carica di Amministratore ovvero perdita dei requisiti.
- 4.4 Alle riunioni del Comitato è invitato il Presidente del Collegio Sindacale (che potrà farsi sostituire da altro Sindaco) e gli altri eventuali soggetti la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli specifici argomenti di volta in volta in discussione.

5. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE

- 5.1 Le Parti Correlate di Gequity sono incluse e ordinate in un apposito archivio informatico gestito dalla Società.

- 5.2 Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'archivio informatico nonché destinatario delle comunicazioni di cui al presente articolo è il Responsabile dell'Ufficio Societario.
- 5.3 L'Ufficio Societario alimenta l'archivio informatico: (i) sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società, con il supporto delle funzioni competenti della Società e delle sue controllate; e (ii) sulla base delle dichiarazioni scritte rilasciate dalle Parti Correlate. Ai fini della gestione dell'archivio informatico e del suo periodico aggiornamento, l'Ufficio Societario predispone apposite schede di richiesta di informazioni.
- 5.4 Le Parti Correlate comunicano tempestivamente all'Ufficio Societario le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla presente Procedura.
- 5.5 In ogni caso, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo 5, almeno una volta ogni sei mesi il Responsabile dell'Ufficio Societario invierà a mezzo posta elettronica ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (e, se del caso, ad altre Parti Correlate) una richiesta diretta a verificare l'esistenza di eventuali aggiornamenti rispetto a quanto precedentemente comunicato dagli stessi.
- 5.6 A Gequity ed alle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. è consentito l'accesso all'archivio informatico.

6. AVVIO DELL'ITER DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 L'Esponente Aziendale non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili:
- verifica se la controparte è una Parte Correlata;
 - qualora la controparte sia una Parte Correlata, comunica senza indugio, per iscritto, all'Ufficio Societario, tutte le informazioni relative all'operazione - quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione, le condizioni della stessa ed ogni ulteriore elemento utile per l'accertamento di cui al successivo art. 6.2.
- 6.2 L'Ufficio Societario accerta:
- (i) se l'operazione è una Operazione con Parte Correlata;
 - (ii) se l'Operazione rientra in una delle ipotesi di esenzione previste dal successivo art. 13 nonché, per le operazioni di cui al successivo 13.2 (iv), se sussistono (o non) interessi significativi di altre Parti Correlate della Società;
 - (iii) se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro;
 - (iv) se l'operazione si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure come Operazione di Minore Rilevanza.
- Ai fini dell'accertamento dei predetti elementi, l'Ufficio Societario può consultarsi con il Comitato.

- 6.3 L'Ufficio Societario - qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero come Operazione di Minore Rilevanza e non si qualifichi come operazione esclusa ai sensi del successivo art. 13 ovvero come operazione in attuazione di una delibera-quadro - avvia l'*iter* procedurale trasmettendo una comunicazione al Presidente del Comitato nonché, per conoscenza, al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Esponente Aziendale contenente: (a) una descrizione dell'operazione, l'indicazione del valore, delle condizioni e del previsto termine per il compimento della stessa e l'indicazione circa la sua qualificazione come operazione di Maggiore/Minore Rilevanza; (b) l'indicazione della Parte Correlata coinvolta e della natura della correlazione, (c) l'illustrazione dei motivi d'interesse della Società al compimento dell'operazione e degli eventuali rischi nonché (d) ogni altra informazione utile al Comitato per l'espletamento dei relativi compiti.
- 6.4 Il Presidente del Comitato convocherà senza indugio il Comitato medesimo per esaminare e valutare le informazioni ricevute e dare avvio all'attività istruttoria funzionale all'esame dell'OPC ed alla redazione del parere, indicando inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Esponente Aziendale ed all'Ufficio Societario il termine necessario per l'espletamento della propria attività, ove superiore a quello previsto per il compimento dell'operazione. A tal fine il Comitato potrà (a) richiedere l'assistenza dei responsabili delle funzioni interne di Gequity, (b) attribuire ad uno o più dei propri componenti, che assumerà la qualifica di Referente/i, l'incarico di seguire le fasi delle trattative e dell'istruttoria dell'operazione, qualora la stessa sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza.
- 6.5 All'esito dell'attività di cui al precedente art. 6.4, il Presidente del Comitato informerà tempestivamente l'Ufficio Societario, l'Esponente Aziendale dell'Operazione e per conoscenza il Presidente del Collegio Sindacale circa le determinazioni assunte dal Comitato.
- 6.6 Alle Operazioni di Maggiore ovvero di Minore Rilevanza troveranno applicazione rispettivamente gli artt. 7 e 8 che seguono.

7. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA

- 7.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza che non siano di competenza dell'assemblea dei soci sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo vincolante, motivato e favorevole parere del Comitato OPC circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione e (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.2 Il Comitato o, se nominati, il/i Referente/i saranno coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'OPC attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di chiedere informazioni e di formulare osservazioni all'Esponente Aziendale.

- 7.3 Qualora sia ritenuto opportuno, il Comitato o il/i Referente/i potranno avvalersi dell'ausilio di uno o più esperti indipendenti, autonomamente scelti dal Comitato a spese della Società e da questa incaricati, secondo il *budget* tempo per tempo disponibile. Laddove sia richiesto dal Comitato o dal/dai Referente/i, detti esperti potranno partecipare, previo coordinamento con l'Esponente Aziendale, alle trattative in corso intervenendo alle riunioni con le controparti e/o con i consulenti eventualmente incaricati dalla Società coinvolti in vario modo nello studio e nella strutturazione dell'operazione, ricevendo tempestivamente la relativa documentazione.
- 7.4 In tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'OPC, il Comitato dovrà esprimere il proprio parere contenente la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno rispetto al compimento dell'OPC.
- 7.5 Il Consiglio di Amministrazione, convocato per deliberare in merito all'approvazione dell'OPC, riceve dall'Esponente Aziendale per il tramite dell'Ufficio Societario - in tempo utile per l'approvazione - le informazioni sull'OPC da compiere di cui al precedente art. 6.3, con indicazione dell'esito dell'istruttoria nonché copia del parere del Comitato di cui al paragrafo precedente e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'OPC. La medesima informativa dovrà essere inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.
- 7.6 In caso di approvazione dell'OPC, il verbale della riunione consiliare recherà un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

8. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA

- 8.1 Le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza che non siano di competenza dell'assemblea dei soci sono approvate dall'organo o decise dalla funzione competente, previo motivato parere (non vincolante) del Comitato circa (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione e (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.2 Qualora sia ritenuto opportuno, il Comitato potrà avvalersi dell'ausilio di uno o più esperti indipendenti, autonomamente scelti dal Comitato a spese della Società e da questa incaricati, secondo il *budget* tempo per tempo disponibile.
- 8.3 In tempo utile per l'approvazione dell'OPC ovvero - laddove non soggetta a preventiva approvazione - per il compimento della stessa, il Comitato dovrà esprimere il proprio parere contenente la chiara indicazione circa la valutazione favorevole o meno rispetto al compimento dell'OPC.
- 8.4 L'organo o la funzione competente a decidere l'OPC riceve dall'Esponente Aziendale per il tramite dell'Ufficio Societario - in tempo utile per l'approvazione o la decisione - le informazioni sull'OPC da compiere di cui al precedente art. 6.3, con indicazione dell'esito dell'istruttoria nonché copia del parere del Comitato di cui al paragrafo

precedente e degli altri pareri eventualmente rilasciati in relazione all'OPC. La medesima informativa dovrà essere inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

- 8.5 Il verbale di approvazione dell'OPC recherà un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui la decisione sull'OPC sia di competenza di un organo non collegiale, detta decisione dovrà risultare in forma scritta e recare parimenti un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; del compimento dell'operazione dovrà, in ogni caso, essere data compiuta informativa nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società.

9. DELIBERE QUADRO

- 9.1 Ai fini della presente Procedura sono ammesse delibere-quadro per il compimento da parte della Società di serie di operazioni omogenee con determinate Parti Correlate che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore ad un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.
- 9.3 Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni dei precedenti artt. 7 e 8 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera-quadro cumulativamente considerate.
- 9.4 L'Amministratore Delegato dà informativa in ordine all'esecuzione di ciascuna delibera-quadro al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.
- 9.5 In occasione dell'approvazione della delibera-quadro la Società pubblica un documento informativo qualora il prevedibile ammontare massimo oggetto della medesima superi la soglia delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

10. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 10.1 Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza assembleare (o debba essere da questa autorizzata) in base alle applicabili disposizioni di legge o di statuto, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sarà osservata *mutatis mutandis* la disciplina prevista dall'art. 7 che precede.
- 10.2 Quando un'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza assembleare (o debba essere da questa autorizzata) in base alle applicabili disposizioni di legge o di statuto,

nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sarà osservata *mutatis mutandis* la disciplina prevista dall'art. 8 che precede.

- 10.3 Quando l'operazione sia di competenza assembleare (o debba essere da questa autorizzata) in base alle applicabili disposizioni di legge o di statuto, le proposte di deliberazioni relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un parere contrario del Comitato. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i soci non correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

11. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE

- 11.1 Le Operazioni Compiute per il tramite delle Società Controllate sono soggette alla preventiva approvazione degli organi o degli esponenti aziendali della Società nei modi e nei termini di seguito precisati.
- 11.2 L'Esponente Aziendale - non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili - verifica se la controparte è una Parte Correlata e, in caso di esito positivo della verifica, redige senza indugio l'informativa di cui al precedente punto 6.1 e la trasmette all'Ufficio Societario. L'Ufficio Societario svolge gli accertamenti richiesti dal precedente art. 6.2 nelle modalità ivi previste.
- 11.3 L'Ufficio Societario - qualora l'operazione si qualifichi come Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero come Operazione di Minore Rilevanza e non si qualifichi come operazione esclusa ai sensi del successivo art. 13 ovvero come operazione in attuazione di una delibera-quadro - avvia l'*iter* procedurale nei modi e nei termini di cui al precedente art. 6.3.
- 11.4 Si applicano gli artt. 6.4, 6.5, 6.6 e così, a seconda delle dimensioni dell'OPC, anche gli artt. 7 ed 8 fermo restando quanto qui di seguito indicato:
- (i) l'Operazione Compiuta per il tramite della Società Controllata deve essere preventivamente assoggettata (a) in caso di Operazione di Maggiore Rilevanza, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Gequity previo vincolante, motivato e favorevole parere del Comitato e (b) in caso di Operazione di Minore Rilevanza, all'approvazione dell'organo o della funzione competente di Gequity previo motivato parere (non vincolante) del Comitato;
 - (ii) il parere del Comitato deve essere indirizzato al soggetto della Società competente ad approvare l'Operazione nonché trasmesso, a cura di tale soggetto, agli organi sociali della società controllata competenti a deliberare sull'Operazione ovvero a deciderla;
 - (iii) la decisione degli organi sociali della società controllata dovrà risultare in forma scritta e recare un'adeguata motivazione in merito all'interesse al compimento

dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- (iv) il soggetto della società controllata competente ad approvare l'Operazione - ovvero a deciderla - assicura il rispetto dell'art. 12.5;
- (v) si applicano gli artt. 12.1 e 12.2 in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza ovvero l'art. 12.3 in caso di Operazioni di Minore Rilevanza.

11.5 Sono ammesse delibere-quadro per le Operazioni Compiute per il tramite delle Società Controllate alle condizioni stabilite, *mutatis mutandis*, dal presente articolo.

12. INFORMATIVA

12.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche dalle Società Controllate, la Società predispone un documento informativo nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento OPC.

12.2 La Società predispone detto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nel Regolamento OPC. Ai fini del presente comma non si considerano le operazioni eventualmente escluse dall'applicazione della presente Procedura.

12.3 Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato, la Società mette a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nei medesimi termini, detto parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo ovvero sul sito internet di Gequity.

12.4 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi delle applicabili disposizioni, nel relativo comunicato sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni previste dall'art. 6 del Regolamento OPC.

12.5 L'Amministratore Delegato fornirà trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Gequity una informativa con l'indicazione delle principali caratteristiche delle OPC stipulate e delle Operazioni compiute dalle Società Controllate, anche laddove dette operazioni siano state oggetto di esenzione ai sensi del successivo art. 13.

12.6 L'Ufficio Societario assicura il rispetto dell'informativa di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), i), del Regolamento.

- 12.7 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento OPC.

13. ESENZIONI

- 13.1 Come previsto dall'art. 13.1 del Regolamento OPC, sono escluse dall'applicazione delle norme stabilite dal Regolamento stesso e dalla presente Procedura, le seguenti Operazioni con Parti Correlate compiute direttamente dalla Società ovvero dalle società controllate (i) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, (ii) le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, secondo periodo, del codice civile, (iii) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale.
- 13.2 Fatte salve le inderogabili disposizioni previste dal Regolamento OPC di cui al punto precedente, sono altresì escluse dall'applicazione delle norme stabilite dal Regolamento stesso e dalle disposizioni della presente Procedura, le seguenti Operazioni con Parti Correlate, anche quando siano realizzate dalle Società Controllate:
- (i) le OPC di importo esiguo per tali intendendosi le operazioni che, singolarmente considerate, abbiano un valore complessivo non superiore ad Euro 50.000;
 - (ii) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - (iii) deliberazioni - diverse da quelle già escluse ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Procedura - in materia di remunerazione degli Amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche alle condizioni stabilite dall'art. 13, comma 3, lett. b), del Regolamento OPC;
 - (iv) operazioni con o tra società controllate - anche congiuntamente dalla Società - nonché operazioni con società collegate purché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non via siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

Ai fini della presente Procedura si considerano interessi significativi quelli derivanti (i) da una partecipazione detenuta nella società controllata o collegata da una o più Parti Correlate in misura complessivamente superiore al decimo del capitale sociale, (ii) dall'esistenza di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari (o comunque di una remunerazione variabile) a beneficio di Amministratori e/o Dirigenti con Responsabilità Strategiche che svolgono la propria attività lavorativa anche per Gequity, (iii) da significativi rapporti patrimoniali in essere tra una o più Parti Correlate e la società controllata o collegata noto alla Società e/o (iv) ogni altro interesse significativo nell'operazione noto alla Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più

Amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le società controllate o collegate.

14. CLAUSOLE FINALI

- 14.1 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura si applica il Regolamento OPC.
- 14.2 La presente Procedura deve essere interpretata in conformità ai principi indicati dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24.09.2010 e/o con successivi atti e/o comunicazioni.
- 14.3 Le modifiche e le integrazioni della presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Gequity previo parere favorevole del Comitato. Le modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito internet della Società (nonché con le altre modalità *pro tempore* vigenti) e sono menzionate nella prima relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Gequity successiva alla loro pubblicazione.
- 14.4 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura alla disciplina applicabile, nonché sull'osservanza della stessa e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'art 2429 cod. civ.
- 14.5 La Società informa tempestivamente i competenti organi delle Società Controllate dell'adozione e/o delle modifiche apportate alla presente Procedura, affinché gli stessi adottino senza indugio procedure idonee a recepire le disposizioni ad esse applicabili.

* * * *